

Codice A2108A

D.D. 10 dicembre 2021, n. 356

**D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Accertamento dell'importo di euro 8.197.796,43 sul capitolo di entrata 20654/2021. Impegno di spesa di euro 8.197.796,43 sul capitolo di spesa 178136 e impegno di spesa di euro 182.276,74 sul capitolo 178540 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 a favore di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei contributi da erogare ai Maestri e al**



**ATTO DD 356/A2100A/2021**

**DEL 10/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A”. Accertamento dell’importo di euro 8.197.796,43 sul capitolo di entrata 20654/2021. Impegno di spesa di euro 8.197.796,43 sul capitolo di spesa 178136 e impegno di spesa di euro 182.276,74 sul capitolo 178540 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 a favore di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei contributi da erogare ai Maestri e alle Scuole di sci di cui alla D.G.R. n. 40-4022 del 29/10/2021. Approvazione schema di contratto per l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. CUP J69J21013890002.

Premesso che:

-con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;

-ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto-legge, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

-al fine di contrastare l’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano che l’Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive;

-in tale contesto con la legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 recante “Primi interventi di sostegno per contrastare l’emergenza da Covid-19” è stata prevista la concessione di un contributo a fondo perduto (Bonus una tantum) per le imprese particolarmente colpite dagli effetti

dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

-con l'articolo 14 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", pubblicata sul B.U. 29 maggio, 5° suppl. al n. 22, è stato introdotto l'articolo 4 bis "Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto" nella l.r. n. 12/2020, prevedendo la concessione di un contributo a fondo perduto a favore di altre imprese attive individuate tramite i codici ATECO (Classificazione 2007);

-il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 22 ha previsto l'assegnazione alle Regioni a Statuto Ordinario di un contributo che per la Regione Piemonte è stato quantificato in Euro 20.568.026,32;

- con Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e di svolgimento delle lezioni per l'anno 2021" sono state prorogate le misure in vigore per il contenimento dei contagi;

-con il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono state confermate le ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

-con Ordinanza del Ministero della Salute del 14 febbraio 2021, a seguito dei dati epidemiologici registrati, è stato ulteriormente prorogato al 5 marzo 2021 il divieto di svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino alla data di scadenza dell'ultimo DPCM 14 gennaio 2021. Premesso, inoltre, che:

la mancata apertura durante l'intera passata stagione 2020/2021 degli impianti sciistici e le limitazioni degli spostamenti dei turisti hanno aggravato ulteriormente le già forti difficoltà del comparto montano e delle attività economiche ad esso correlate, comprese le attività svolte dai maestri di sci che hanno visto svanire anche questa ultima possibilità di ripresa;

alla luce di quanto esposto ed in attuazione del citato decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, con D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020 e con successiva D.G.R. n. 24 - 2949 del 5/03/2021, sono state individuate alcune categorie economiche a cui destinare le risorse, pari complessivamente a euro 20.568.026,31 stanziati in attuazione all'art. 22 del citato D.L. 30 novembre 2020, n. 157, tra cui compaiono tra i beneficiari, i Maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale per un importo di euro 2.600.000,00, disponendo, in continuità con la gestione dei Bonus una tantum, emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalle L.R. n.12/2020 e L.R. n. 13/2020, di avvalersi di Finpiemonte SpA per la gestione dei ristori previsti;

il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, in Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza COVID\_19", all'articolo 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione complessiva pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici, sancendo, in particolare, che:

-al comma 2, lettera b), *"40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole Regioni e Province Autonome con Decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e Province Autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari"*;

-al comma 3, *"ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, primo periodo"* ossia che il contributo non concorre alla formazione delle base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; -ancora, al comma 3, il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 10 (indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);

l'intesa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di Decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse in favore dei Maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle Scuole di sci presso le quali i medesimi Maestri di sci risultano operanti, è stata raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8/07/2021 che assegna alla Regione Piemonte l'importo complessivo di euro 8.197.796,43 calcolato sulla base del numero degli iscritti all'albo professionale alla data stabilita del 14/02/2021, che prevede che i contributi siano da erogarsi nel rispetto del "Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID\_19" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive modificazioni;

l'articolo 3 "Assegnazione contributi" dello schema di Decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su cui è stata raggiunta la suddetta intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome del 8/07/2021, stabilisce quanto segue:

-i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalle Regioni e dalle Province autonome con propri provvedimenti, nel rispetto del divieto di cumulo e della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41;

-i contributi non sono cumulabili con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall'art. 10 del D.L. n. 41/2021.

Alla luce di quanto premesso, con Deliberazione della Giunta regionale n. 40-4022 del 29/10/2021, sono state individuate pertanto:

- le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto a favore dei Maestri e alle Scuole di sci piemontesi colpiti dalla crisi da Covid-19 a causa della mancata apertura degli impianti nella scorsa stagione sciistica, in attuazione alla normativa nazionale;

- le risorse massime da destinare a favore di Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato della Regione Piemonte operante in regime di "in-house providing" strumentale ai sensi della L.R. n. 17/2007, per la gestione della misura di aiuto prevista nel provvedimento deliberativo stesso.

Dato atto, inoltre, che con la medesima D.G.R. n. 40-4022 del 29/10/2021, è stato stabilito che sia possibile avvalersi di Finpiemonte S.p.A. in continuità con la gestione dei precedenti ristori una tantum a fondo perduto di cui alle citate LL.RR. nn. 12 e n. 13 dell'anno 2020 e alla D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020, in quanto la Società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica attività, fatto salve le verifiche sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l'affidamento diretto in conformità agli articoli 5 e 192 del dlgs 50/2016, nonché alla DGR 2-6001 del 01.12.2017, come da ultimo modificata dalla DGR n. 21-2976 del 12 marzo 2021.

Preso atto che le risorse complessive per il sostegno della misura prevista dalla citata D.G.R. n. 40-4022 del 29/10/2021, pari a euro 8.197.796,43, sono state versate dalla Direzione Generale della Programmazione del Ministero del Turismo e sono state introitate dalla Tesoreria regionale di cui al provvisorio di cassa n. 38193 del 26.10.2021 .

Ritenuto, quindi, necessario procedere con il presente provvedimento ad accertare l'importo complessivo di euro 8.197.796,43 sul capitolo di entrata n. 20654 del Bilancio finanziario

gestionale 2021-2023, annualità 2021 (cod. ver. 371007), al fine di consentire l'attivazione della misura che prevede l'erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto ai Maestri e alle Scuole di sci secondo i criteri stabiliti con D.G.R. n. 40-4022 del 29/10/2021.

Appurato che l'accertamento della somma sopra indicata non è stato assunto con precedenti atti.

Stabilito, quindi, che, come già indicato nella D.G.R. n. 40-4022 del 29/10/2021, la copertura finanziaria della misura a sostegno dei Maestri e delle Scuole di sci è la seguente:

- per euro 8.197.796,43 sul capitolo 178136, Missione 7, Programma 1;
- per euro 182.276,74 sul capitolo 178540, Missione 6, Programma 1

per le annualità 2021 e 2022 del Bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi della L.R. n. 8/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" e che risulta necessario provvedere, con il presente atto, all'impegno di tale importo a favore di Finpiemonte S.p.A. secondo le modalità stabilite dallo schema di contratto allegato e parte integrante della presente determinazione.

Preso atto che:

- a Finpiemonte S.p.A. è stata affidata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la gestione dei precedenti ristori una tantum a fondo perduto di cui alla L.R. n. 12/20, alla L.R. n. 13/2020 e alla D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 e quindi tale società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di organizzazione e formazione del personale dedicate a questa specifica e straordinaria attività;

- con nota PEC ns. prot. n. 4081/A2108A del 08/10/2021, è stata richiesta l'offerta di servizio relativa alla gestione delle risorse stanziato in attuazione della D.G.R. n. 40-4022 del 29/10/2021;

- con nota PEC ns. prot. n. 9028/A2108A del 03/12/2021, Finpiemonte S.p.A. ha fornito l'offerta di servizio per le attività da svolgere sino al 31/12/2022, con valorizzazione dei costi secondo i parametri previsti dalle succitate D.G.R. n. 2-6472/2018 e D.D. n. 43/2018;

- veniva verificata la congruità dell'offerta e il rispetto dei parametri stabiliti;

- tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, all'intervento in oggetto, veniva assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP J69J21013890002 );

vista la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021 (Rep. n. 164/2021);

vista la delibera Anac n. 143 del 27/02/2019 con cui la Regione Piemonte è stata iscritta all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.P.A.;

vista la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 di approvazione delle nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, in sostituzione della precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017;

sussistono le condizioni per:

1) approvare, in conformità alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l'offerta di servizio di cui alla nota PEC ns. prot. n. 9028/A2108A del 03/12/2021, inerente le attività di gestione delle risorse da erogare ai Maestri e alle Scuole di sci secondo i criteri e le modalità definite con D.G.R. n. 40-4022 del 29/10/2021.

Il corrispettivo complessivo per la gestione della misura per il periodo 2021-2022 assomma ad Euro 182.276,74 (IVA inclusa);

2) affidare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (Rep. n. 164/2021), a Finpiemonte S.p.A. la gestione sino al 31/12/2022 delle attività collegate alla gestione delle risorse stanziare ai sensi della D.G.R. n. 40-4022 del 29/10/2021 di competenza della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica;

3) approvare lo schema di contratto allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) impegnare, a copertura del corrispettivo di gestione derivante dal citato affidamento, la somma complessiva di euro 182.276,74 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 178540:

- anno 2021: euro 119.900,30 ( IVA compresa)

- anno 2022: euro 62.376,44 ( IVA compresa)

5) ribadire che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 182.276,74 risulta così suddivisa:

euro 149.407,17 quale imponibile da versare al beneficiario;

euro 32.869,57 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

La liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

6) impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), l'importo di euro 8.197.796,43 sul capitolo 178136/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021, a copertura dei contributi che saranno erogati ai beneficiari ai sensi della D.G.R. n. 40-4022 del 29/10/2021 e del contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

7) autorizzare il trasferimento a favore di Finpiemonte S.p.A. dell'importo di euro 8.197.796,43 per il pagamento dei contributi concessi ai Maestri e alle Scuole di sci colpite dalla crisi da Covid-19 in seguito all'approvazione e alla firma del relativo contratto di affidamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

8) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "*Elenco registrazioni contabili*", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza.

I suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale.

Il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

verificata la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74", recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", art. 22;
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico;
- il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte;

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, Regioni Marche, Lombardia e Piemonte";
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- il D. Lgs.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.";
- la Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta C4 alle FAQ di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- la D.G.R. n. 2 -6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018";
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";
- la L.R. n. 50 del 23/11/1992 "Ordinamento della professione di maestro di sci";
- l'art. 12 della Legge n. 241/1990 che stabilisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione ai vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi

ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le Amministrazioni stesse devono attenersi";

- la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";
- la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i";
- la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;
- la DGR n. 43-3529 del 9 luglio 2021 recante " Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R. Approvazione";
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.";

*determina*

**a) di approvare, in conformità alla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte con nota ns. prot. n. 9028/A2108A del 03/12/2021, inerente le attività di gestione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 40-4022 del 29/10/2021;**

b) di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A., allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente l'affidamento della gestione , con l'Appendice relativa alla "*Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679*";

c) di impegnare, a copertura dei corrispettivi di cui al sopracitato contratto, la somma complessiva di euro 182.276,74 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 178540:

- anno 2021: euro 119.900,30 ( IVA compresa)
- anno 2022: euro 62.376,44 ( IVA compresa)

d) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 182.276,74 risulta così suddivisa:

euro 149.407,17 quale imponibile da versare al beneficiario;

euro 32.869,57 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

e) di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo complessivo di euro 8.197.796,43 sul capitolo di entrata n. 20654 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

f) di dare atto che l'accertamento della somma sopra indicata non è stato assunto con precedenti atti;

g) di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), l'importo di euro 8.197.796,43 sul capitolo 178136/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021, a copertura dei contributi che vengono erogati ai Maestri e alle Scuole di sci ai sensi della D.G.R. n. 40-4022 del 29/10/2021 e secondo le modalità previste dal 1 contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento ;

h) di autorizzare il trasferimento a favore di Finpiemonte S.p.A. dell'importo di euro 8.197.796,43 per il pagamento dei contributi concessi ai beneficiari ai sensi della citata Deliberazione n. 40-4022 del 29/10/2021 in seguito all'approvazione e alla firma del relativo contratto di affidamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

i) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "*Elenco registrazioni contabili*", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 e dell' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo: euro 149.407,17 (o.f.e.)

Importo: euro 8.197.796,43

Responsabile del procedimento: Paola Casagrande

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).*

IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E  
FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT)  
Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato

**Rep.-n.**

**REGIONE PIEMONTE**

**SCHEMA DI CONTRATTO TIPO – ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.**

**DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI L’EROGAZIONE DI**

**CONTRIBUTI A FAVORE DEI MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE**

**DI SCI COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19 A CAUSA DELLA**

**MANCATA APERTURA AL PUBBLICO DEI COMPENSORI**

**SCIISTICI NELLA STAGIONE INVERNALE 2020/2021, PREVISTI**

**DALLA D.G.R. 40 - 4022 del 29/10/2021**

**Tra:**

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi

europei, Settore Offerta Turistica in persona del \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in

Torino Piazza Castello 165, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

**e**

**FINPIEMONTE S.p.A.**, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,

capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di

iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per

procura a rogito Notaio \_\_\_\_\_, e giusta autorizzazione

dei Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ (nel seguito Finpiemonte)

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

**PREMESSO CHE**

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della

predetta Convenzione Quadro;

e. con Deliberazione n. 40-4022 del 29/10/2021 la Giunta:

- ha stabilito di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi a favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da COVID-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021, specificati nell'Allegato A alla deliberazione stessa di cui costituisce parte integrante e sostanziale, destinando complessivi euro 8.197.796,43, per la sua attuazione e fino ad un massimo di euro 265.000,00 per le spese di gestione;

- ha dato atto che il presente provvedimento trova copertura come di seguito riportato:

- ha demandato alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa;

f. con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ \_\_\_\_ è stato approvato l'affidamento a Finpiemonte Spa delle attività riguardanti l'erogazione di contributi a favore dei maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da covid-19, previsti dalla D.G.R. 40-4022 del 29/10/2021 di cui alla lettera precedente.

Le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto delle attività volte all'erogazione dei contributi di cui alla lettera precedente, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di l'erogazione di contributi a favore dei maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da covid-19, previsti dalla D.G.R. 40-4022 del 29/10/2021, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni previste dal presente contratto e dalla Convenzione Quadro.

2. In particolare, la misura d'aiuto prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto una tantum a maestri di sci e scuole di sci, a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio derivante dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha di fatto vanificato, nella stagione sciistica 2020-2021 con la chiusura al pubblico dei comprensori sciistici, il regolare svolgimento della stagione invernale e, conseguentemente, ha bloccato la possibilità di lavoro per i maestri di sci e le scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti.

**Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte**

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a. il supporto nell'avvio della misura affidata e nell'impostazione del flusso operativo attraverso il quale viene definito l'elenco dei beneficiari a cui erogare i contributi, con i relativi importi;
- b. la ricezione istanze e registrazioni anagrafiche;
- c. i controlli a campione ex-ante sul 10% dei soggetti beneficiari: selezione campione, richiesta dichiarazioni e verifica condizioni di ricevibilità del contributo. Le condizioni di ricevibilità riguardano:

- per i maestri di sci, la veridicità sulle dichiarazioni rese riguardanti le dichiarazioni dei redditi;

- per le scuole di sci, la veridicità sulle dichiarazioni rese riguardanti il numero di maestri associati. A questo proposito, ai fini del controllo, farà fede l'elenco delle scuole con il numero dei relativi maestri associati messo a disposizione di Finpiemonte dagli uffici regionali.

d. la gestione degli eventuali contraddittori conseguenti all'esclusione delle istanze prive dei requisiti di ricevibilità;

e. l'eventuale rideterminazione delle percentuali dei contributi da erogare, in difetto o in eccesso, sulla base delle effettive disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, così come previsto nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 40 - 4022 del 29/10/2021;

f. l'erogazione dei contributi, registrazione aiuti erogati sul Registro Nazionale degli Aiuti e comunicazione della concessione del contributo;

g. servizio di assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;

h. evasione richieste effettuate dall'affidante (comunicazione periodica alla Direzione regionale degli importi erogati ai singoli beneficiari);

i. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

j. predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro;

k. sviluppo del sistema informativo necessario per l'erogazione dei

contributi (sviluppo piattaforma Csi)

**Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la Misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

**Art. 4 – Fondo - Risorse**

1. La Regione, in applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. 40-4022 del 29/10/2021 trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, apposite somme stanziare per euro 8.197.796,43.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi trasferiti e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

**Art. 5 – Durata**

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata sino al 31/12/2022, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, dove verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza obbligo

di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

**Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

**Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo**

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, Settore Offerta Turistica (a mezzo PEC prot. n. 9028 del 3/12/2021), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in euro 182.276,74 (IVA inclusa), articolato nelle diverse annualità come segue:

- anno 2021: € 119.900,30 (IVA inclusa),
- anno 2022: € 62.376,44 (IVA inclusa)

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul

capitolo 178540 del Bilancio di previsione 2021/2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stessa e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all’articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

#### **Art. 8 – Modalità di revisione del contratto**

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un

mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

#### **Art. 9 – Revoca dell'affidamento**

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra,

Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

#### **Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale

n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

#### **Art. 13 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 14 – Registrazione in caso d'uso**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene

attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2021.

**Art. 15 – Foro Competente**

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte, :

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Per Finpiemonte S.p.A, :

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

ALLEGATO 1

**Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.**

Nell'ambito del contratto di affidamento delle attività riguardanti l'erogazione deicontributi a favore dei maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da covid-19 a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione invernale 2020/2021, previsti dalla D.G.R. 40-4022 del 29/10/2021, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE s.p.a. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE s.p.a., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del regolamento ue 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile del Settore Offerta Turistica - della Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

**1. DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del

Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## **2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

scientifico o storico o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

### **4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

#### **Tipo di dati personali**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

#### **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso pubblico e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

#### **Banche dati**

- Sistema di ricezione delle domande (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.)

#### **5. DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali

*audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

## **6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

#### **8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

## **9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

## **10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

## **11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.